

## CONTRATTO DI SERVIZIO

Il Comune di \_\_\_\_\_, con sede in Via \_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, in persona del dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, domiciliato presso la sede del Comune \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ autorizzato ad intervenire nel presente atto in forza del decreto del Presidente dell'Unione \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ e del decreto del Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, nel seguito definito "COMUNE".

**E**

La società **FAR.COM. s.r.l.**, con sede in Pioltello, Piazza Don Civilini n.1, codice fiscale, partita iva e numero iscrizione al registro imprese **04146750965**, rappresentata dal legale rappresentante sig. \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_ in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_, nel seguito definito "SOCIETA'", così come risulta dal certificato della Camera di Commercio che si trova depositato presso la Segreteria comunale;

### PREMESSO

1. che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 12 luglio 2004, il Comune di Pioltello ha affidato a FAR.COM srl, società a totale partecipazione pubblica, la gestione del servizio farmacie comunali costituito alla data odierna dalla farmacia denominata "Pioltello 3" e dalla parafarmacia denominata "Centro don Franco Maggioni" nel rispetto delle norme vigenti;
2. che il Comune di Pioltello è socio di Far.Com e ne detiene la quota del 38,39 % così come risulta dalla deliberazione consiliare n. 102 del 23 novembre 2017;
3. che la società **FAR.COM. s.r.l.** è stata costituita, con atto del notaio Enrico Bellezza, in data 3 dicembre 2003 con la finalità di gestire le farmacie comunali, in un contesto di gestione efficiente ed economica d'impresa, attuando una distribuzione ed un utilizzo delle risorse umane più mirate alle esigenze delle singole farmacie, ottimizzando la gestione degli

acquisti, in virtù della maggior forza contrattuale, dovuta soprattutto agli elevati quantitativi acquistati;

4. che l'art 113 c. 11 D.Lgs. 267/2000, prevede l'attivazione di un "Contratto di Servizio" stabilendo decorrenza e contenuti, a regolamentazione dei rapporti tra SOCIETA' e COMUNE;
5. che il COMUNE con deliberazione consiliare n. 99 del 15 dicembre 2012 ha approvato , tra l'altro, il contratto di servizio per anni 5 dalla data della stipulazione;
6. che l'Assemblea dei Soci di FAR.Com srl ha approvato in data 11/05/2017 lo schema ed i contenuti del presente contratto di servizio;
7. che il Consiglio Comunale di Pioltello con delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha approvato il medesimo schema.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1) Recepimento della premessa**

Le premesse sono parti integranti ed imprescindibili in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente contratto di servizio.

#### **Art. 2) Oggetto del contratto**

Il presente contratto ha lo scopo di regolamentare le modalità di svolgimento del servizio relativo alla conduzione della farmacia comunale denominata "Pioltello3" e della parafarmacia denominata "Centro don Franco Maggioni", fissando gli obblighi reciproci tra COMUNE e SOCIETA' al fine di garantire l'autonomia gestionale della società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto di un quadro coordinato di rapporti riconducibili al c.d. modello dell' "in house providing", attraverso cui il Comune esercita sui servizi espletati dalla società un controllo analogo a quelli gestiti direttamente, nonché la stessa società svolge la parte prevalente della propria attività nei confronti del comune o dei comuni soci.

I servizi affidati alla SOCIETA' dal COMUNE sono:

- a) il governo del servizio farmaceutico pubblico di cui il COMUNE è titolare;
- b) tutte le attività connesse o affini al governo del servizio anzidetto;
- c) ulteriori servizi richiesti dal COMUNE.
- d) la gestione per conto del comune di attività di informazione sanitaria nei confronti dei cittadini nonché tutti quei servizi utili e/o complementari alla tutela della salute dei cittadini nel rispetto delle norme emanate dalle ATS e dal Ministero della Salute e consentito alle Farmacie pubbliche.

Nel perseguimento dei suoi fini aziendali, la SOCIETA' si impegna:

- ad uniformare l'erogazione dei servizi ai principi generali di cui al D.P.C.M. 27/1/1994 e successive integrazioni, e più esattamente ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficacia, efficienza ed economicità;
- ad osservare i principi e gli standard di qualità contenuti nella vigente "Carta dei Servizi" approvata in CdA in data 27/05/2011 ed eventuali aggiornamenti della stessa, così come pubblicato alla sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale della SOCIETA' ([www.farcom.it](http://www.farcom.it)).

La SOCIETA' si impegna, altresì ad accogliere tempestivamente le modificazioni della Carta dei Servizi che il COMUNE dovesse richiedere in attuazioni di direttive, sollecitazione e/o richieste provenienti dalle Aziende di Tutela della Salute (ATS) e dalle Associazioni degli utenti.

### **Art. 3) Durata dell'affidamento**

L'affidamento del servizio di gestione della farmacia e della parafarmacia comunale ha durata di **anni 5** a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto.

Entro **12 mesi** dalla data di scadenza dell'affidamento di cui al punto precedente, il COMUNE deve comunicare al Consiglio di Amministrazione della Società la volontà o meno di procedere al rinnovo dell'affidamento.

Entro **3 mesi** dal ricevimento della comunicazione del COMUNE, la SOCIETA' deve manifestare il suo impegno o meno a procedere al rinnovo dell'affidamento, rinnovo che verrà concordato tenendo in considerazione le norme vigenti;

In caso di volontà di rinnovo dell'affidamento, il COMUNE e la SOCIETA' si impegnano a ridefinire entro 3 mesi dalla scadenza il contratto per regolare l'eventuale rinnovo dell'affidamento del servizio di gestione delle farmacie di cui il COMUNE è titolare.

In caso di mancato rinnovo, per qualsivoglia motivo, la SOCIETA' garantisce, alle condizioni previste nel presente contratto, la continuità della gestione per 1 **anno** dalla cessazione del rapporto, al fine di consentire il subentro dell'eventuale nuovo affidatario.

#### **Art. 4) Oneri correlati all'avvio di nuove farmacie e al miglioramento del servizio**

Gli oneri iniziali e successivi legati all'esercizio dell'attività di farmacia e di parafarmacia e al suo miglioramento quali ad esempio eventuale ristrutturazione locali, ampliamento spazi, impianti e adeguamenti secondo la normativa vigente sono a carico di Far.com srl e da questi finanziati. I medesimi oneri impatteranno sul conto economico del Comune interessato incidendo sulla voce contabile ammortamento, riflettendosi negli anni successivi sul valore del canone di gestione farmacia erogato, in funzione della tipologia di investimento effettuata e fino a suo completo esaurimento. In caso di recesso del socio e conseguente cessazione dell'affidamento a Far.Com. Srl della gestione della farmacia o della parafarmacia comunale di cui lo stesso socio recedente è titolare, ovvero in caso di affidamento della gestione ad un altro soggetto, dovrà essere riconosciuto alla società il valore economico residuo degli arredi, degli impianti e di tutti i beni materiali ed immateriali, correlati al servizio; Far.Com. Srl provvederà quindi a trasferire i suddetti beni al nuovo gestore, in accordo con le disposizioni normative che correlano il complesso aziendale destinato alla conduzione della farmacia o della parafarmacia con la titolarità della stessa.

#### **Art. 5) Diritto di recesso e valore economico di retrocessione per il primo quinquennio**

L'ente titolare della/e farmacia/e può recedere dal presente contratto in qualsiasi tempo osservando un termine di preavviso di almeno mesi 6 e comunicando la propria intenzione entro il 30 giugno.

Il contratto avrà pertanto termine entro il 31 dicembre dello stesso anno con la chiusura del bilancio

sociale. In caso di recesso nel primo quinquennio di gestione, a ristoro degli oneri organizzativi ed a tutela dell'integrità del patrimonio della società, l'ente recedente dovrà riconoscere a Far. Com srl un valore economico di retrocessione determinato secondo i seguenti criteri:

- 10% del fatturato della/e farmacia/e per cui si intende recedere se il recesso avviene dopo 1 anno dalla data di inizio della gestione della farmacia;
- 8% del fatturato della/e farmacia/e per cui si intende recedere se il recesso avviene dopo 2 anni dalla data di inizio della gestione della farmacia;
- 6% del fatturato della/e farmacia/e per cui si intende recedere se il recesso avviene dopo 3 anni dalla data di inizio della gestione della farmacia;
- 4% del fatturato della/e farmacia/e per cui si intende recedere se il recesso avviene dopo 4 anni dalla data di inizio della gestione della farmacia;
- 2% del fatturato della/e farmacia/e per cui si intende recedere se il recesso avviene il 5° anno dalla data di inizio della gestione della farmacia.
- A partire dal 6° anno consecutivo di gestione il valore economico di retrocessione non si applica

Gli importi derivanti da eventuali indennizzi incassati da Far.Com., di cui al comma precedente, saranno destinati a riserva straordinaria e potranno essere utilizzati solo con il consenso dell'Assemblea dei Soci.

La scelta del socio di recedere dalla società comporta anche il recesso dal presente contratto secondo i criteri di cui ai punti precedenti.

Le parti si danno reciprocamente atto, agli effetti del presente articolo, che entrambe le gestioni affidate sono svolte da FAR.COM srl da più di **cinque anni**.

#### **Art. 6) Responsabilità, competenze e obblighi della SOCIETA'**

Dalla data di affidamento, la SOCIETA' sarà l'unica responsabile della gestione dei servizi oggetto del presente contratto.

La SOCIETA' sarà pertanto unica responsabile dell'organizzazione delle attività imprenditoriali finalizzate all'erogazione dei servizi affidati e di quanto ad esse connesso sotto il profilo tecnico,

economico e finanziario, risultando l'attività improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto degli indirizzi e delle priorità formulate dal comune socio e titolare della farmacia.

In particolare, per effetto del presente contratto e per l'intera durata dell'affidamento, la SOCIETA' si impegna a:

- osservare tutte le norme vigenti in materia di servizi farmaceutici, posto che in caso di violazioni di tali norme la SOCIETA' sarà tenuta unica responsabile;
- dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento dei servizi, con particolare riferimento al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;
- tenere sollevato e indenne il COMUNE da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi in dipendenza o conseguenza del presente contratto, assumendosi ogni responsabilità civile, penale e amministrativa;
- assicurare agli utenti il livello di servizio, le modalità e le prestazioni nel rispetto di quanto contenuto nella "Carta dei Servizi", e delle nuove "Carte dei Servizi" che dovessero essere approvate quale aggiornamento;
- approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente contratto, anche in merito ai veicoli impiegati;
- garantire al COMUNE l'accesso ai dati e alle informazioni relativi alla gestione dei servizi affidati al fine di verificare e controllare l'attuazione del presente contratto;
- esaminare e valutare con tempestività le richieste di attivazione di nuovi servizi avanzate dal COMUNE;
- collaborare con il COMUNE per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultimo per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio anche attraverso investimenti;
- realizzare con cadenza annuale indagini di tipo "customer satisfaction" comunicandone l'esito al COMUNE.

#### **Art. 7) Obblighi generali del COMUNE**

Il COMUNE si impegna a cooperare per quanto possibile al fine del miglior espletamento dei servizi da parte della SOCIETA'.

In particolare:

- a) consentendo il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, quali dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc.;
- b) informando tempestivamente il soggetto gestore di programmi di sviluppo urbanistico industriale, commerciale e del terziario;
- c) considerare la SOCIETA' fornitore privilegiato del COMUNE e delle relative realtà partecipate, per quanto riguarda la vasta gamma di servizi e prodotti commercializzati dalle farmacie;

#### **Art.8) Ambiti territoriali**

I servizi in esame sono svolti sul territorio del COMUNE sulla base del presente "contratto", per una popolazione servita di n. 38.000 residenti al 31 dicembre 2017 . (a che serve???)

#### **Art.9) Carattere del servizio**

I servizi oggetto dell'affidamento sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici di interesse generale, pertanto la loro erogazione da parte della SOCIETA' dovrà avere carattere di regolarità e continuità nel rispetto della vigente normativa;

La SOCIETA', nell'espletamento del servizio farmaceutico e nel rispetto delle finalità statutarie, si impegna compatibilmente con le risorse finanziarie possedute al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- la promozione per l'uso corretto del farmaco, l'organizzazione e l'attuazione sistematica all'interno delle farmacie e sul territorio di iniziative atte a favorire l'educazione sanitaria attraverso lo sviluppo di progetti di prevenzione nell'ambito dei programmi del servizio sanitario nazionale;
- l'effettuazione di test di autodiagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;

- l'adesione e la promozione di progetti di consegna dei farmaci a domicilio, nonché di progetti integrati di assistenza domiciliare in favore di particolare categorie di cittadini, disagiati e privi di assistenza familiare, su indicazione del COMUNE.

#### **Art.10) Osservanza della legge e dei regolamenti**

La SOCIETA' avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti oltre alle norme specifiche del presente contratto, anche le disposizioni riportate dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché le ordinanze municipali e specialmente quelle aventi rapporto con i servizi del COMUNE.

In particolare la società è obbligata ad applicare nei confronti del personale adibito ai servizi di cui al presente contratto le condizioni normative e retributive risultanti dai CCNL e dagli accordi integrativi locali, nonché ad assolvere gli obblighi assicurativi, previdenziali e in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81 del 2008.

La società si obbliga a fare rispettare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Pioltello, di cui all'art. 54 comma 5 del D. Lgs. 165/2001, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 172/2013. La società dichiara di essere pienamente consapevole che, in caso di violazione di tali obblighi da parte dei predetti soggetti, incorre nella risoluzione del presente contratto.

L'impresa si impegna, ai sensi delle vigenti normative, a verificare eventuali cause di incompatibilità nella costituzione di rapporti di lavoro subordinato, autonomo o professionale.

#### **Art.11) Estensione dei servizi**

La SOCIETA' si impegna ad eseguire su richiesta del COMUNE, con le modalità ed alle condizioni che verranno concordate, ulteriori servizi che dovranno risultare accessori o complementari o comunque connessi o sinergici all'oggetto del presente contratto, anche se temporanei.



Tali nuovi servizi saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi d'intesa col COMUNE, tenuto conto della copertura dei costi totali (finanziari compresi), nonché con la congrua remunerazione del capitale investito tenuto conto delle correnti condizioni di mercato all'interno del settore di riferimento.

#### **Art.12) Iniziative e miglioramento del servizio**

Saranno predefinite tra le parti eventuali iniziative tese a migliorare il servizio, concordandone le modalità, le decorrenze, i contenuti i maggiori costi, le coperture finanziarie dei medesimi etc.

La SOCIETA' si obbliga a farsi parte diligente nell'individuare, istruire ed acquisire eventuali finanziamenti dell'Unione Europea, statali, regionali, provinciali e comunali e camerali nonché eventuali incentivi finanziari che fossero disposti con leggi ordinarie e/o speciali, compatibili con il proprio oggetto sociale.

Rientra nella piena facoltà della SOCIETA' attivare le più adeguate collaborazioni e sinergie all'esterno, quali ipotesi di adesioni o partecipazione ad iniziative, finalizzate al recupero di economicità, efficacia ed efficienza.

#### **Art.13) Controllo dei servizi**

Il COMUNE si riserva di attivare, a proprie spese, indagini conoscitive (ricerche di mercato, indagini demoscopiche, panel d'utenti, analisi merceologiche, etc.) finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio.

Il COMUNE può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali deputati alla gestione dei servizi e nei locali in detenzione della SOCIETA', nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio pubblico ovvero qualunque attività connessa, il COMUNE può effettuare altresì indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio, con spese a carico dello stesso.

In occasione delle ispezioni di cui sopra, il COMUNE può effettuare campionamenti ed ogni operazione conoscitiva ivi compreso l'acquisizione di copie documentali o l'assunzione di

testimonianza comunque relative al servizio svolto, avvalendosi di personale esperto anche esterno alla struttura comunale.

La SOCIETA' presta al COMUNE ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra, compatibilmente con la necessità di garantire le prestazioni del servizio pubblico.

La SOCIETA' sarà preventivamente invitata a partecipare alle missioni di controllo anzi esposte, fornendo tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili ai controlli stessi.

#### **Art.14) Canone Annuo e contributi a carico dell'ente affidante**

La SOCIETA' corrisponderà al COMUNE, per l'affidamento dei servizi come descritti nel presente contratto, un canone annuo oltre IVA di legge, sulla base del budget approvato annualmente dall'Assemblea dei Soci determinato secondo i principi di cui all'allegato A del presente contratto, in sede di prima applicazione (anno 2018) il canone è quello di cui all'allegato B del presente contratto .

Il canone dovrà essere versato in due soluzioni, la prima entro il mese di ottobre per l'esercizio in corso e la seconda entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Nel caso la gestione dei servizi affidati non consegua l'equilibrio economico l'ente affidante è tenuto a compensare il disavanzo entro 24 mesi dalla sua rilevazione; tale compensazione può essere effettuata anche attraverso una rideterminazione del canone annuo.

#### **Art.15) Report periodici**

Entro il 31 agosto ed il 31 ottobre la Società invia a tutti gli enti soci un report infraperiodale aggiornato rispettivamente al 30 giugno ed al 30 settembre dello stesso anno, in cui sono riportati:

- a) conto economico del periodo;
- b) risultati attesi a fine esercizio;
- c) ogni altra informazione utile alla valutazione economico-patrimoniale dell'azienda.

#### **Art.16) Rapporti informativi tra Comune e Società.**

Annualmente, entro il 30 settembre, il Comune fa pervenire alla società le linee guida e gli indirizzi aggiornati per la gestione del servizio nel corso dell'esercizio successivo; gli indirizzi contengono anche l'indicazione degli eventuali investimenti che si ritiene opportuno avviare per potenziare i servizi erogati. Sulla base delle linee guida e degli indirizzi pervenuti, la Società predispone il budget di gestione dell'esercizio successivo che verrà preventivamente comunicato al Comune (entro il 30 novembre).

#### **Art.17) Divieto di cessione e subappalto**

È tassativamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, dei profitti, degli obblighi e dei servizi derivanti dal presente contratto, senza il preventivo consenso scritto del COMUNE.

Il tutto, sotto pena di decadenza del contratto e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero al COMUNE per effetto della decadenza.

Questa stipulazione non si applicherà a forniture, lavori, opere e servizi previsti dal contratto a carico del soggetto che potranno da questi essere appaltati nel rispetto delle procedure di legge, rimanendone l'unico responsabile ed impegnandosi a fare rispettare tutti gli obblighi e gli oneri previsti nel presente contratto di servizio.

Anche in caso di cessione autorizzata, il terzo affidatario resterà responsabile verso il COMUNE del regolare espletamento dei servizi, nel rispetto del presente contratto.

#### **Art.18) Cause di revoca e risoluzione anticipata del contratto**

- Il COMUNE potrà revocare l'affidamento del servizio e risolverà unilateralmente il presente contratto, indipendentemente dalla scadenza dello stesso, per le seguenti cause:
  - fallimento od assoggettamento ad altra procedura concorsuale della SOCIETA';
  - interruzione del servizio con chiusura di un esercizio per oltre 5 giorni, non comunicati all'autorità sanitaria e da questa non autorizzata;
  - decadenza dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria;
  - reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati;
  - reiterata inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;

- abituale ricorso all'abusivismo professionale;
  - gravi disfunzioni nell'erogazione delle prestazioni farmaceutiche;
  - ripetute e gravi inadempienze agli obblighi assunti dalla SOCIETA' con il presente contratto;
  - conseguimento di un risultato economico negativo per 3 esercizi consecutivi.
- Il COMUNE, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, dovrà contestare alla SOCIETA' con atto formale, le inadempienze riscontrate;
  - La SOCIETA', dovrà presentare le proprie giustificazioni entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione di cui al precedente comma. Sulla base delle giustificazioni fornite, il COMUNE potrà rinunciare ad avvalersi del diritto di cui al primo comma. In caso contrario, il COMUNE dichiara risolto il presente contratto revocando l'affidamento del pubblico servizio.

#### **Art. 19) Foro competente e controversie**

Le parti collaborano al fine di prevenire l'insorgenza di eventuali controversie.

Per eventuali controversie che dovessero comunque insorgere in ordine alla presente convenzione, il Foro competente è quello di Milano

#### **Art. 20) Spese Contrattuali**

Si conviene tra le parti che il presente contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso di uso.

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n. 1 contrassegno telematico di Euro 16,00 che viene apposto sulla copia analogica del presente contratto conservata presso l'ufficio segreteria.

**COMUNE di PIOLTELLO**

**FAR.COM S.r.l.**